



Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



REGIONE CAMPANIA

PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE FSC 2014-2020 PROGETTO FINANZIATO CON LA DELIBERAZIONE CIPE N.54/2016

Accordo Quadro triennale per l'Affidamento di Servizi di Ingegneria ed Architettura:

Progetto di fattibilità tecnica ed economica e/o progettaz. Definitiva e/o esecutiva e/o attività di supporto per l'esecuzione nella Regione Campania di interventi sui sistemi di mobilità ex Delib. G.R. 104/2018 -109/2018 e ss.mm.ii

Lotto n. 2 - CUP B49J18002160001 - CIG 7518817412

CONTRATTO ATTUATIVO: COMUNE DI AVELLINO

**TITOLO INTERVENTO: Rigenerazione urbana di via Francesco Tedesco - Borgo Ferrovia
Porta EST per le Universiadi**

CUP G37H18000460006

Responsabile del procedimento: Arch. Giuseppina Cerchia

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE A CURA DEL RTI:

MANDATARIA:

MANDANTI:



ING. D. BONADIES

Via Strada del colle, 1A
06132 Perugia (PG)
P.Iva 02776790541



ING. N. SARACA

Via A. Gramsci,34
00197 Roma (RM)
P.Iva 00987261005



ING. D. ROMANO

Via Masone, 5
24121 Bergamo (BG)
P.Iva 02141540167

Responsabile delle integrazioni fra le diverse prestazioni specialistiche: **ING. D. BONADIES**

Elaborato:

R.06

**RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE
MATERIE**

data:

LUGLIO 2020

scala:

N.A.

Codice Commessa:

REV.

data

verificato

approvato

R.U.P. Arch. Paolo Freschi

Direttore dell'esecuzione del contratto: Ing. Umberto Pisapia

Indice

1. Premessa.....	2
2. Riferimenti normativi.....	3
3. Approvvigionamento dei materiali.....	3
4. Descrizione sommaria delle opere	4
5. Gestione delle materie	5
5.1 Terre e rocce da scavo	6
5.2 Acque di aggotamento.....	11
5.3 Materiali prodotti dall’esecuzione della fresatura di asfalto	12
5.4 Bilancio di produzione di materiale da scavo e/o da demolizione e/o di rifiuti	13

Relazione sulla gestione delle materie

I. Premessa

La presente Relazione sulla gestione delle materie, resa nell’ambito del progetto definitivo dell’intervento in intestazione, conformemente a quanto disposto dall’art. 35 del D.P.R. n. 207/2010, comprende la descrizione dei fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava, al netto dei volumi reimpiegati, e degli esuberanti di materiali di scarto, provenienti dagli scavi.

La realizzazione delle opere di progetto comporterà la produzione più o meno rilevante di materiali di risulta quali terre vegetali, rocce rinvenienti dagli scavi e materiali derivanti da operazioni di demolizione che saranno smaltiti nel rispetto della normativa vigente (D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).

Nei paragrafi seguenti sarà indicato il bilancio di produzione (espresso in m³) di materiale da scavo e/o da demolizione e/o di rifiuti, indicando specificatamente:

- le quantità di materiale da scavo e di materiali che risultano da demolizione;
- le quantità di materiale da scavo e materiali che risultano da demolizione che verranno destinati al riutilizzo all’interno del cantiere;
- le quantità di materiale da scavo in eccedenza da avviare ad altri utilizzi in base alla caratterizzazione che verrà effettuata all’atto dello scavo;
- le quantità di materiali da demolizione non riutilizzati in cantiere da avviare al recupero presso centri di riciclaggio e/o a discarica.

Una corretta gestione dei rifiuti speciali prodotti nella realizzazione delle opere deve essere volta a favorire in via prioritaria il reimpiego diretto dei materiali in cantiere, laddove possibile.

2. Riferimenti normativi

Il presente elenco, da considerarsi indicativo e non esaustivo, si basa sulle seguenti leggi e norme di riferimento, a cui l’impresa dovrà comunque ottemperare:

- Legge n. 257 del 27/03/1992 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”;
- Decisione 2001/118/CE “Decisione della Commissione del 16 gennaio 2001 che modifica l’elenco di rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE”;
- D.M. 27/09/2010 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 03/08/2005”;
- D.Lgs 9/04/2008, n. 81 - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D.Lgs 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia di ambiente” e s.m.i.;
- Legge 98/2013 (conversione del D.L. n. 69 del 21/06/2013 c.d. “Decreto del fare”)
- D.L. 133/2014 convertito con modifiche dalla L 164/2014.
- D.P.R. n. 120 del 13/06/2017 (attuazione dell’art. 8 del D.L. 133/2014, cosiddetto “sblocca Italia”, convertito in legge dalla L. 164/2014, nuove disposizioni di riordino e di semplificazione in tema di “terre e rocce da scavo”).

3. Approvvigionamento dei materiali

Le materie necessarie per la realizzazione degli interventi previsti consistono, per grandi categorie, in:

- Materie lavorate e prefabbricate quali opere e apparecchiature che verranno stoccate all’interno delle aree di cantiere o lungo i cantieri mobili previsti;
- Tout-venant di cava e materiali inerti necessari per rinterri e rinfianco di condotte, per la realizzazione delle piste di cantiere, dei rilevati e delle rampe provvisorie necessarie alle lavorazioni;
- Acqua per l’approvvigionamento idrico potabile necessario ai servizi di cantiere e per le lavorazioni.

Per l’approvvigionamento idrico potabile necessario ai servizi di cantiere, si è considerata la presenza media in ogni cantiere di 10 uomini al giorno con un consumo pro-capite previsto di circa 100 l/giorno. Complessivamente, quindi, saranno necessari circa 1 m³ di acqua potabile al

giorno per ogni cantiere, cui si potrà fare fronte mediante un allaccio alla rete idrica comunale presente oppure mediante autobotti. Per quanto riguarda, invece, le acque di approvvigionamento necessarie alle lavorazioni è stata considerata l’acqua utilizzata per il lavaggio dei mezzi meccanici e di trasporto che lasciano i cantieri, per mantenere bagnate le superfici sterrate e impedire l’eccessivo sollevamento della polvere e per il lavaggio dei piazzali, stimando un volume di circa 2.000 m³. Tale quantità complessivamente, pari a circa 2.005 m³ totali, per tutta la durata dell’intervento, potrà essere approvvigionata mediante autobotti. La realizzazione delle opere richiede l’approvvigionamento di materiale inerte di cui l’Appaltatore potrà rifornirsi da cava di prestito e comunque in accordo a quanto disposto dal Capitolato tecnico.

La ricerca per l’approvvigionamento di sabbia, ghiaia e pietrisco è stata eseguita prediligendo la scelta verso le cave più prossime all’area di intervento, ossia entro un raggio di 50 km al massimo. Di seguito si riportano le cave di sabbia, ghiaia e pietrisco trovate e, per alcune di loro, in via esemplificativa e non esaustiva, è stato calcolato il percorso dal sito di approvvigionamento del materiale al sito oggetto di intervento in progetto.

- Calcestruzzi Irpini Spa, sita in Località Male Passo SS7 Bis– 83050 Salza Irpina (AV). Dista dal sito circa 4 km.
- Cade.Mar. Srl sita in Via Provinciale Turci – 83029 Solofra (AV). Dista dal sito circa 14 km.

4. Descrizione sommaria delle opere

Come evidenziato nelle relazioni R.01 e R.02, gli interventi intendono restituire valore all’ingresso EST della Città di Avellino e si possono riassumere:

- Rifacimento della piattaforma stradale, con l’inserimento di elementi di rinforzo per l’incremento della vita utile della struttura stradale anche in considerazione della previsione di aumento del traffico BUS nel prossimo futuro;
- Rifacimento dei marciapiedi, uniformando la tipologia pavimentazione su tutto il tratto di strada attualmente in parte asfaltato e in parte pavimentato con betonelle di vario genere; le lastre saranno distinte nelle aree da valorizzare, come la Puntarola, il Poligono di Tiro, e altri edifici di carattere storico-culturale;

- Allargamento di uno dei due marciapiedi, con realizzazione di percorsi Loges per gli ipovedenti;
- Regolamentazione dei posti auto, con realizzazione di un'area parcheggio green, in corrispondenza di uno degli ingressi al Parco Manganelli;
- Ammodernamento della rete di pubblica illuminazione con sostituzione dei pali esistenti e spostamento dei corpi illuminanti sul lato SUD della strada, non interferente con la rete della metropolitana leggera;
- Sostituzione dei tubi della rete di adduzione idrica del tratto in oggetto, notevolmente deteriorati, con tubi di uguale diametro;
- Rifacimento della rete di smaltimento delle acque di piattaforma;
- Realizzazione della piazza della Stazione: per la stazione attualmente è presente una rotonda, con regolamentazione del traffico tramite un sistema semaforico, in linea con le scelte già eseguite per la gestione del traffico su Via F. Tedesco; l
- Realizzazione di un HUB di interscambio ferro-gomma nelle aree latitanti la stazione Ferroviaria, con creazione di circa 60 posti auto e n. 20 stalli BUS;
- Riqualficazione delle aree di Borgo Ferrovia: realizzazione di aree gioco in prossimità della scuola e aree attrezzate per lo sport prospicienti la scuola, lungo Via Pasquale Venezia;
- Arredo urbano: pensiline, panchine, cestini, segna passi al LED;
- Verde: piantumazione di specie arboree autoctone ed entomofile.

5. Gestione delle materie

Considerata la tipologia delle lavorazioni da effettuare, si prevede sostanzialmente la produzione di:

- Terreni scavati e materiale proveniente dalla dismissione della sovrastruttura stradale esistente per la posa in opera dei collettori fognari, dei pozzetti e manufatti vari di completamento;

- Acque di aggotamento, acque di ruscellamento, acque reflue provenienti dal cantiere;
- Rifiuti solidi di tipo urbano provenienti dal cantiere;
- Materiali provenienti dalla dismissione delle piste di cantiere, rimosse alla fine per la rinaturalizzazione dei luoghi.

Tutti i materiali prodotti dovranno essere comunque gestiti in accordo con le Norme in materia ambientale contenute nel D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

5.1 Terre e rocce da scavo

Per l'esecuzione degli interventi di progetto saranno effettuati scavi per l'interramento di condotte per nuovi allacciamenti, nonché per la realizzazione di altre opere di completamento. Quindi potranno essere prodotti per lo più materiali inerti e vari tipi di rifiuto speciale non pericoloso. Tali rifiuti sono in generale identificabili con i seguenti codici CER ai sensi del D.P.C.M. 27 aprile 2010 (elenco indicativo, ma non esaustivo):

I terreni di risulta degli scavi, classificabili con i codici CER:

- 17 05 04 “terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*”

Il D.P.R. n. 120 del 13/06/2017, in attuazione dell'art. 8 del D.L. 133/2014 (cosiddetto “Sblocca Italia”, convertito in legge dalla L. 164/2014), reca le nuove disposizioni di riordino e di semplificazione in tema di “terre e rocce da scavo”.

Al fine di agevolare la realizzazione degli interventi che comportano la gestione di terre e rocce da scavo, l'art. 8 del D.L. 133/2014 ha fatto rinvio ad un decreto concernente l'adozione di nuove disposizioni di riordino e di semplificazione della materia in base ai seguenti principi e criteri direttivi ivi indicati.

In particolare:

- Coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- Previsione di specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo;
- Indicazione esplicita delle norme abrogate;
- Proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare;

- Divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli previsti dall’ordinamento europeo e, in particolare, dalla Direttiva 2008/98/UE;
- Razionalizzazione e semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati;
- Garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli attualmente vigenti e comunque coerenti con la normativa europea.

Per realizzare l’obiettivo della semplificazione stabilito dalla norma di delega, il nuovo regolamento in esame prevede in estrema sintesi quanto segue.

Terre e rocce da scavo - il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d’uso. Di seguito si elencano i criteri specifici delle terre e rocce da scavo:

- Sono generate durante la realizzazione di un’opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
- Il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all’articolo 9 o della dichiarazione di cui all’articolo 21, e si realizza;
- Nel corso dell’esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un’opera diversa, per la realizzazione di rinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
- In processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
- Sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale (allegato 3 al DPR);

- Soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b) (Allegato 4).

Cantiere di piccole dimensioni - cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Cantiere di grandi dimensioni - cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a VIA o AIA - cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere non soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Deposito intermedio - Viene introdotta una disciplina più chiara e dettagliata del deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti. In particolare, è stabilito che il sito in cui può avvenire il deposito intermedio deve rientrare nella medesima classe di destinazione d’uso urbanistica del sito di produzione, onde evitare che il deposito intermedio possa essere impropriamente veicolo per un trasferimento di agenti contaminanti. Come già accade, il deposito intermedio non può avere durata superiore alla durata del Piano di utilizzo e, decorso tale periodo, viene meno la qualifica quale sottoprodotto, con conseguente obbligo di piena applicazione delle disposizioni sui rifiuti di cui al D. Leg.vo 152/2006. Può essere fatto: nel luogo di produzione, nel luogo di destino finale o in altro luogo. In tutti i casi deve essere preventivamente individuato pena la decadenza della qualifica di sottoprodotto.

Comunicazione preventiva trasporto - Si prevede l’eliminazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’Autorità competente di ogni trasporto avente ad oggetto terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti generate nei cantieri di grandi dimensioni (obbligo già previsto nella prima parte dell’Allegato VI al D.M. 161/2012, ora abrogato).

Procedura di qualificazione come sottoprodotti - Viene introdotta una procedura più spedita per attestare che le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate come sottoprodotti. Tale procedura, che opera con meccanismi analoghi a quelli della Segnalazione certificata di inizio attività, in coerenza alle previsioni della Direttiva 2008/98/UE, non subordina più la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti alla preventiva approvazione del Piano di utilizzo da parte dell'autorità competente, ma prevede che il proponente, decorsi 90 giorni dalla presentazione del piano di utilizzo all'Autorità competente, possa avviare la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del Piano di utilizzo.

Modifiche al Piano di utilizzo - Viene introdotta una procedura più spedita per apportare “modifiche sostanziali” al Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto generate nei cantieri di grandi dimensioni. Tale procedura riprende quella menzionata al punto precedente, e si sostanzia nella trasmissione all'Autorità competente del Piano modificato, corredato di idonea documentazione a supporto delle modifiche introdotte. L'autorità competente verifica d'ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione presentata e, entro 30 giorni dalla presentazione del piano di utilizzo aggiornato, può chiedere in un'unica soluzione integrazioni della documentazione. Decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa. Decorso 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente, è possibile procedere in conformità al piano di utilizzo aggiornato. La speditezza deriva dall'aver eliminato, rispetto alle previsioni contenute nel D.M. 161/2012, la necessaria preventiva approvazione del Piano di utilizzo modificato.

Tale previsione semplifica quella previgente, anche sotto il profilo degli effetti, in quanto, nel caso di una modifica riguardante il quantitativo che non sia regolarmente comunicata, consente di qualificare sottoprodotti almeno il quantitativo delle terre e rocce gestite in conformità al Piano; la norma prevede infatti che solo per le quantità eccedenti scatterà l'obbligo di gestirle come rifiuti.

Proroga del Piano di utilizzo - Si prevede la possibilità di prorogare di due anni la durata del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni, tramite una comunicazione al Comune e all'ARPA/APPA competente (tale possibilità non era prevista nel D.M. 161/2012, che prevedeva solo la possibilità di apportare modifiche sostanziali).

Attività di analisi delle ARPA/APPA - Sono previsti tempi certi, pari a 60 giorni, per lo svolgimento delle attività di analisi affidate alle ARPA/APPA per la verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati nel Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni (il D.M. 161/2012 non stabiliva il termine entro il quale dovevano essere ultimati tali accertamenti tecnici).

Modifica o proroga del Piano di utilizzo nei piccoli cantieri - Si prevede la possibilità di apportare modifiche sostanziali o di prorogare il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di piccole dimensioni o in cantieri di grandi dimensioni relativi ad opere non sottoposte a VIA o AIA - con una procedura estremamente semplice, che si sostanzia in una comunicazione (tale possibilità non risultava prevista dal D.M. 161/2012).

Deposito temporaneo terre e rocce qualificate rifiuti - Viene introdotta una disciplina specifica per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti, che tiene conto delle peculiarità proprie di questa tipologia di rifiuto prevedendo pertanto quantità massime ammesse al deposito superiori a quelle ordinariamente previste nel D. Leg.vo 152/2006, che invece risulta applicabile indistintamente a tutte le tipologie di rifiuti.

Siti oggetto di bonifica - Sono introdotte nuove condizioni in presenza delle quali è consentito l'utilizzo, all'interno di un sito oggetto di bonifica, delle terre e rocce ivi scavate, estendendo il regime semplificato già previsto dall'art. 34 del D.L. 133/2014. Altresì sono previste procedure uniche per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica. In estrema sintesi, le nuove disposizioni estendono l'applicazione delle procedure attualmente previste dal menzionato art. 34 del D.L. 133/2014 a tutti i siti nei quali sia attivato un procedimento di bonifica, con l'obiettivo di garantire agli operatori un riferimento normativo unico chiaro che consenta loro di realizzare opere anche in detti siti.

Utilizzo in sito nell'ambito di opere sottoposte a VIA - Viene introdotta una specifica procedura per l'utilizzo in sito delle terre e rocce escluse dal campo di applicazione dei rifiuti e prodotte nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a Valutazione di impatto ambientale. In mancanza di tale procedura, sino ad oggi, in sede di VIA non è stato possibile autorizzare operazioni di utilizzo in sito ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera c) del D. Leg.vo 152/2006.

Garanzie finanziarie - Il regolamento non prevede la necessità di idonee garanzie finanziarie qualora l'opera di progettazione e il relativo Piano di utilizzo non vadano a buon fine (come

precedentemente previsto dall’art. 4, comma 3, del D.M. 161/2012). Tale disposizione non è stata confermata in quanto non prevista dalla vigente normativa europea e non giustificata da esigenze di tutela ambientale e sanitaria.

Abrogazioni - A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento è abrogato il 161/2012 e tutte le altre norme di riferimento sulla materia.

Il cantiere in oggetto si definisce «**cantiere di grandi dimensioni**» in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto. Le opere non sono soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Affinché terre e rocce siano sottoprodotti, occorre che:

- Siano generate nella realizzazione di un’opera il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
- Siano utilizzabili senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale e, al contempo, soddisfino i requisiti di qualità ambientale che sono stati previsti dal nuovo DPR 120/2017;
- L’utilizzo sia conforme al piano di utilizzo;
- Il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto delle condizioni di legge si verifica:
- Nel corso dell’esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un’opera diversa, per la realizzazione di rinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
- In processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava.

5.2 Acque di aggotamento

Le acque di aggotamento degli scavi provenienti dal ristagno delle acque meteoriche, le acque di lavaggio dei mezzi e le acque meteoriche di prima pioggia provenienti dalle aree di deposito, classificabili con i codici CER:

- 16 10 01* “soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose”;
- 16 10 02 “soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01*”.

5.3 Materiali prodotti dall’esecuzione della fresatura di asfalto

Per l’esecuzione degli interventi di progetto sarà effettuata la fresatura dell’asfalto esistente. Quindi sarà prodotto rifiuto ottenuto dalla fresatura dell’asfalto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi (CER 170302) tramite operazioni di fresatura a freddo o demolizione degli strati di pavimentazione stradale realizzate in conglomerato bituminoso. Tali rifiuti sono in generale identificabili con i seguenti codici CER ai sensi del D.P.C.M. 27 aprile 2010 (elenco indicativo, ma non esaustivo):

La miscela bituminosa derivante dalla fresatura dell’asfalto classificabile con il codice CER:

- 17 03 02 “miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01”;

Con le Norme tecniche, D.M. 69 del 28 marzo 2018, si è stabilita la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) del conglomerato bituminoso. Prodotto di rifiuto ottenuto dalla fresatura dell’asfalto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi (Cer 170302) tramite operazioni di fresatura a freddo o demolizione degli strati di pavimentazione stradale realizzate in conglomerato bituminoso.

Il nuovo decreto emanato dal ministero dell’Ambiente in attuazione dell’articolo 184-ter del Codice ambiente indica i criteri per definire il fresato d’asfalto non più la sua qualifica di rifiuto se si rispettano le seguenti condizioni:

- È utilizzabile per gli scopi specifici: produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego nella costruzione di strade;
- Risponde agli standard previsti dalle norme Uni En 13108-8 (serie da 1-7) o Uni En 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
- È conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell’allegato 1 (ad esempio, presenza di materie estranee: max 1% sull’intera massa).

Quanto premesso, quindi, il fresato d’asfalto va qualificato come rifiuto speciale ai sensi dell’art. 184, c. 3, D.L.vo 152/2006 che, sottoposto a recupero in impianto autorizzato alle condizioni previste dal nuovo D.M. 69/2018, può cessare tale qualifica per riacquistare quella di “prodotto”. Ai sensi dell’art. 4 del nuovo regolamento, poi, il produttore, inteso non quale “Produttore del rifiuto” ma come gestore dell’impianto autorizzato per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso, è tenuto ad attestare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto

notorio, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto, il rispetto delle condizioni appena esposte. La dichiarazione dovrà essere redatta secondo il modulo di cui all’Allegato 2 al D.M., inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’Autorità competente e all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente e conservata, anche in formato elettronico. Per agevolare la verifica della sussistenza dei requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto, il produttore è, altresì, tenuto a conservare per cinque anni un campione di granulato di conglomerato bituminoso, in conformità alla norma UNI 10802:2013.

5.4 Bilancio di produzione di materiale da scavo e/o da demolizione e/o di rifiuti

Di seguito si riporta il bilancio di produzione di rifiuti, ovvero di materiale da scavo e/o demolizione e/o di rifiuti, desunto dal computo metrico estimativo (cfr. Computo metrico estimativo).

SCAVI E DEMOLIZIONI	U.M.	QUANTITÀ
SCAVI	m ³	9.976,45
DEMOLIZIONI	m ³	5.373,67
SOMMANO	m ³	15.350,12

I materiali provenienti da scavi e demolizioni destinati ad essere riutilizzati all’interno del cantiere risultano essere pari a:

RINTERRI	U.M.	QUANTITÀ
RINTERRI	m ³	4.800,95
SOMMANO	m ³	4.800,95

Come si può evincere dalla tabella relativa ai “rinterri”, le lavorazioni prevedono un riutilizzo parziale del materiale proveniente da scavo e demolizione. Il terreno proveniente dallo scavo dovrà essere utilizzato in parte col rinterro per una corretta posa in opera degli elementi.

Qui di seguito si riportano i centri di recupero più vicini all’area oggetto d’intervento presso cui trasportare i materiali non riutilizzati in cantiere:

- Irpiniambiente S.p.a., sita in via Cannaviello n° 57 – 83100 Avellino. Dista circa 2,5 km dal sito d’interesse.
- STIR Avellino E84I, 6I, 83030 Variante Est Avellino. Dista circa 4,5 km.